



CITTÀ DI CIRIÉ
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 160 del 20/07/2022

Oggetto: FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 31/08/2013 E S.M.I. -
CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA

l'anno duemilaventidue, addì venti, del mese di Luglio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

COGNOME E NOME

| | |
|--------------------------|----|
| DEVIETTI GOGGIA LOREDANA | SI |
| BURATTO ALDO | SI |
| FOSSATI FABRIZIO | SI |
| RE BARBARA | SI |
| PUGLIESI ALESSANDRO | SI |
| SALA ANDREA | SI |

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. **Dott. Paolo Devecchi**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

NB - La presente deliberazione è stata assunta con la modalità "a distanza", come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 29/06/2022 ad oggetto "Determinazione delle modalità di svolgimento, a distanza o in modalità mista, delle sedute della Giunta Comunale" - Presa d'atto del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del 06/07/2022). Entrambe le deliberazioni citate sono state dichiarate immediatamente eseguibili.

Il Segretario Rogante ha potuto accertare il rispetto delle condizioni poste dall'allegato n. 1 "Criteri generali di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza" della Deliberazione della Giunta Comunale n. 147/2022:

massima riservatezza possibile delle comunicazioni; massima sicurezza possibile del sistema; possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete, di visionare documenti e proposte oggetto della riunione, di intervenire nella discussione, di effettuare la votazione palese; comunicazione in tempo reale a due vie e collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; facoltà per il Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatarne insieme al Segretario l'esito e di proclamare i risultati della votazione.

Nella circostanza, l'adunanza ha visto il Segretario in presenza presso il Palazzo Comunale mentre il Sindaco – Presidente della Giunta, il Vice-Sindaco Buratto, gli Assessori Fossati, Re, Sala e Pugliesi, collegati in via telematica.

Nella circostanza, l'adunanza ha visto l'Assessore Sala in modalità remoto mentre il resto della Giunta, compresi il Sindaco – Presidente della Giunta e il Segretario in presenza presso il Palazzo Comunale.

Oggetto: FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 31/08/2013 E S.M.I. - CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il Fondo desinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI);
- con Decreto interministeriale 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, sono stati individuati i criteri per il riparto delle risorse disponibili, i criteri per la definizione di morosità incolpevole, nonché i criteri per l'accesso ai contributi, il loro dimensionamento e i requisiti dei beneficiari del Fondo desinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI);

Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016, con il quale sono stati revisionati i criteri, le procedure e le modalità di accesso al contributo al fine di renderne maggiormente efficace l'utilizzo, ed in particolare:

Art. 1 - Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2016

1. ...Omissis....

2. Le regioni individuano i **comuni ad alta tensione abitativa**, di cui all'elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2 – ter dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali... omissis...

Art. 2 - Criterio di definizione di morosità incolpevole

1. Per **morosità incolpevole** si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:
 - perdita del lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 3 - Criteri per l'accesso ai contributi

1. Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verifica che il **richiedente**:
 - a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore **I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00**;
 - b) sia destinatario di un atto di intimazione di **sfratto per morosità, con citazione per la convalida**;
 - c) sia **titolare di un contratto di locazione** di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno**;
 - d) abbia **cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero**, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un **regolare titolo di soggiorno**.
2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, **non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza** di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
3. Costituisce **criterio preferenziale** per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: **ultrasessantenne**, ovvero **minore**, ovvero con **invalidità accertata per almeno il 74%**, ovvero **in carico ai servizi sociali** o alle competenti **aziende sanitarie locali** per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 4 - Dimensionamento dei contributi

1. **L'importo massimo di contributo concedibile** per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 5 non può superare l'importo di **euro 12.000,00**.

Art. 5 - Finalizzazione dei contributi

1. I contributi sono destinati a:
 - a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
 - b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
 - c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
 - d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
2. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Verificato che, a specificazione dei criteri previsti all'articolo 2 del Decreto 30/03/2016, al fine di favorire lo sviluppo di procedure omogenee tra i comuni, la Regione Piemonte con D.G.R. 4-8049 del 12 dicembre 2018, Allegato B, ha ritenuto di confermare che:

1. la situazione di consistente riduzione della capacità reddituale da cui consegue l'impossibilità a pagare il canone locativo, deve essere accertata dal Comune e può, in linea di principio, essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo il possesso di un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'Istat;
2. i contributi possono essere liquidati dal Comune direttamente al proprietario;
3. la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto, laddove presenti, dell'attività svolta dagli sportelli comunali "Agenzie sociali per la locazione";
4. i contratti di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di una cooperativa edilizia, con esclusione di quelli con clausola di proprietà differita, sono assimilati ai contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrati;
5. le disposizioni previste dalla DGR n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 in ordine alla verifica e controllo di efficacia dell'intervento e all'utilizzo dell'applicativo informatico EPICO precisando che i dati relativi alle domande presentate al Comune devono essere inserite seguendo l'ordine di ricezione, su EPICO previa **verifica di ammissibilità** da parte della **Commissione comunale** ed essere convalidati al momento della liquidazione del contributo;
6. che la **banca dati EPICO** costituisce, per la Regione Piemonte, fonte ufficiale per il **controllo dell'attuazione della misura** e l'acquisizione dei dati per il riparto delle risorse disponibili.

Dato atto che con D.G.R. n. 21-8447 del 22/02/2019, ad oggetto: "DGR n. 16-6646 del 23 marzo 2018. Criteri e indirizzi per gli interventi nell'ambito delle politiche di welfare abitativo. Classificazione dei Comuni del Piemonte in classi di disagio abitativo. Definizione degli ambiti e dei Comuni capofila per le politiche di welfare abitativo", **il Comune di Ciriè**, appartenente all'ambito territoriale n. 21, è **stato classificato Comune ad Alto Disagio Abitativo** ai sensi del Decreto 30 marzo 2016 sopracitato;

Visto il Decreto Interministeriale 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 6 agosto 2020 in materia di FIMI annualità 2020, che, nel dare atto delle proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per affrontare le gravi conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19, all'art.1, comma 2, prevede: "...la **platea dei beneficiari** del Fondo [FIMI] è ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza **Covid-19**, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9...";

Richiamata la D.G.R. n. 3-2440 del 04/12/2020 con cui la Regione ha integrato i criteri di assegnazione delle risorse FIMI 2014 – 2018, di cui alla D.G.R. 4-8049 del 12 dicembre 2018, prevedendo che **la platea dei beneficiari** del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli **comprenda** anche i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, attestino, presentando una autocertificazione, di aver subito, in ragione dell'emergenza **Covid-19**, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori;

Considerato che:

- con nota protocollo n. 34102 del 03/08/2021, **il Comune di Ciriè** riscontrando alla comunicazione dell'Assessorato alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari opportunità, della Regione Piemonte, prot. 249 del 23/07/2021, ad oggetto "Fondo Inquilini morosi Incolpevoli (FIMI) – Richiesta conferma manifestazione di interesse per l'anno 2021", **ha manifestato il proprio interesse alla misura FIMI**;
- la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 10-4244 del 3 dicembre 2021, **ha riprogrammato e assegnato le risorse** residue dell'annualità 2016, a favore dei Comuni che hanno manifestato il loro interesse ad aderire alla misura Fondo inquilini morosi incolpevoli (FIMI);
- con Determina del Dirigente del Settore Politiche di welfare abitativo della Regione Piemonte n. 1982/A1418A del 6 dicembre 2021, ad oggetto "*Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI). Utilizzo delle risorse residue annualità 2016. Spesa euro 2.846.393,22 cap. 153734/2021. Assegnazione ai comuni aderenti*" è stata **attribuita al Comune di Ciriè la somma di € 12000.00** per l'applicazione della misura predetta;

Richiamata la D.G.C. n. 151 del 04/08/2021, ad oggetto: "*Avvio Agenzia Sociale per la Locazione (ASLo) ed approvazione criteri generali per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone calmierato, c.d. di solidarietà*", ed in particolare i seguenti punti:

- il Comune di Ciriè ritiene prioritaria l'attuazione delle misure di welfare previste dalla D.G.R. n. 21-8447 del 22/02/2019, come indicato nell'allegato A, paragrafo 10.1, ad oggetto Prima attuazione, con immediata attivazione dello sportello ASLo;
- il Comune di Ciriè ha ritenuto di non procedere alla sottoscrizione di accordi territoriali per l'applicazione del canone concordato ai sensi dall'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, fino al permanere del vigente quadro normativo con riferimento all'estensione delle agevolazioni fiscali riservate ai **Comuni ad alta tensione abitativa**, di cui all'elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, a motivo di incentivo per la sottoscrizione dei contratti medesimi ;
- si individua ***nel canone di locazione di solidarietà*** il parametro discriminante per l'ammissione dei contratti di locazione a contributo ASLo, in luogo del canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998;
- che la misura ASLo è cumulabile, qualora ne ricorrano i presupposti con la misura FIMI;

Vista la D.G.R. 8/10/2021, n. 3-3887, allegato A "Agenzie sociali per la locazione", ultimo capoverso, dove è precisato quanto segue: ***Considerata la finalità della misura, non si evidenzia alcuna preclusione alla possibilità di concedere il contributo ASLo ai percettori di reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019, ferma restando la valutazione del caso concreto da parte del Comune nel corso dell'istruttoria e la non cumulabilità della misura ASLo con altre forme di sostegno all'affitto (FIMI e Fondo sostegno locazione L. 431/1998).***

Ritenuto opportuno rettificare quanto indicato in merito alla cumulabilità delle misure ASLo e FIMI nella D.G.C. n. 151/2021 alla luce di quanto indicato nella D.G.R. 8/10/2021, n. 3-3887, sopra citata;

Ritenuto, ai fini dell'attuazione della misura FIMI, di adottare, nel caso di sottoscrizione dei nuovi contratti di locazione, il criterio del *Canone di solidarietà*, istituito con D.G.C. n. 151/2021, di cui al precedente paragrafo, in alternativa al Canone concordato di cui alla Legge 431/98;

Richiamata la Determina della Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali, n. 1298 del 20/08/2021 ad oggetto: "Attuazione D.G.C. n. 151 del 04/08/2021, ad oggetto Avvio Agenzia Sociale per la Locazione (ASLo) ed approvazione criteri generali per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone calmierato. Accertamento entrata. **Nomina Commissione Comunale di cui alla D.G.R. n. 16-362 del 29 settembre 2014.** Modulistica" con la quale, tra l'altro, è stata nominata la Commissione comunale di cui

alla D.G.R. n. 16-362 del 29 settembre 2014 con il compito di valutare il possesso dei requisiti di ammissibilità dei cittadini che presentano domanda di adesione all'ASLO;

Ritenuto opportuno estendere alle competenze della Commissione Comunale di cui al precedente paragrafo, il compito di **verificare l'ammissibilità** delle domande di partecipazione al Fondo Morosità Incolpevole (FIMI) che verranno presentate al Comune;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 13/12/2021, ad oggetto: *Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2022* che prevede l'applicazione di aliquota IMU ridotta di 0,10 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato per fabbricati posseduti da proprietari che stipulano, a partire dal 2021, contratti c.d. di solidarietà con cittadini in situazione di emergenza abitativa, previa adesione alle misure regionali ASLO e FIMI, nel rispetto dei requisiti previsti da dette misure;

Dato atto che:

- l'attribuzione delle risorse da parte della Regione Piemonte, a seguito di manifestazione di interesse dell'Ente, definisce l'attivazione della misura Fondo inquilini morosi incolpevoli (FIMI) in capo al Comune di Ciriè;
- che i requisiti di ammissibilità e l'ammontare dei contributi concedibili sono determinati, nel limite delle risorse disponibili, dalla normativa nazionale e regionale vigente, sopra richiamate, come più precisamente dettagliate nell'**ALLEGATO A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'attuazione della misura, avviene con il supporto dell'attività svolta dagli sportelli comunali "Agenzie sociali per la locazione";

Constatato che le risorse per l'attuazione della misura di welfare abitativo regionale – Fondo Morosità Incolpevole – FIMI, trovano allocazione sul bilancio esercizio 2022, come segue:

- In entrata al capitolo 20101.02.04200 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (FIMI) - P.Fin. E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali.
- In uscita al capitolo 12061.04.07873 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (FIMI) - P.Fin. U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2022/2024.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 07/02/2022 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e la nota integrativa.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 09/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024 con attribuzione di responsabilità e disponibilità risorse per la gestione ai responsabili dei servizi.

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

Rilevata la competenza di questa Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Visto l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) Di recepire le premesse che si intendono integralmente richiamate;
- 2) Di rettificare la premessa della propria precedente Deliberazione n. 151 del 04/08/2021, sostituendo la dicitura: "...la misura ASLO è cumulabile, qualora ne ricorrano i presupposti con la misura FIMI...", con la dicitura: "...la misura ASLO non è cumulabile con altre forme di sostegno all'affitto (FIMI e Fondo sostegno locazione L. 431/1998)...", come previsto dalla DGR la D.G.R. 8/10/2021, n. 3-3887 ;
- 3) Di proseguire, in linea con le previsioni della D.G.C. n. 151/2021, nel programma di attuazione delle misure di welfare abitativo di cui alla D.G.R. n. 21-8447 del 22/02/2019, allegato A, paragrafo 10.1 Prima attuazione, con l'attivazione della misura Fondo per la Morosità Incolpevole (FIMI), di cui al Decreto interministeriale 14 maggio 2014 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016, avendo verificato la disponibilità delle risorse finanziarie stanziare dalla Regione Piemonte con DGR n. 1982 del 6 dicembre 2021;
- 4) In fase di prima attuazione, di fissare l'entità dei contributi concedibili entro i seguenti limiti massimi:
 - a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
 - b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
 - c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
 - d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 8.000,00.
- 5) Di dare atto che le risorse per l'attuazione del Fondo Morosità Incolpevole – FIMI, trovano allocazione sul bilancio esercizio 2022, come segue:
 - In entrata al capitolo 20101.02.04200 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (FIMI) - P.Fin. E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali.
 - In uscita al capitolo 12061.04.07873 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (FIMI) - P.Fin. U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali.
- 6) Di dare atto che il finanziamento regionale a valere sul "Fondo morosità incolpevole", sarà destinato alla copertura della spesa relativa alla specifica misura d'intervento a sostegno delle situazioni soggette a provvedimenti di sfratto per morosità incolpevole, in conformità di quanto stabilito dalle seguenti normative:
 - Decreto interministeriale 14 maggio 2014
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016
 - DGR D.G.R. 4-8049 del 12 dicembre 2018;
 - D.G.R. n. 3-2440 del 04/12/2020;

- D.G.C. n. 151 del 04/08/2021;
come dettagliato nell'allegato A alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante;

- 7) Di dare atto che ai sensi della normativa sopra richiamata, la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione o la ri-contrattualizzazione di contratti in essere a canone di solidarietà a seguito dell'ammissione al Fondo Morosità Incolpevole – FIMI, darà diritto, a favore dei proprietari degli immobili locati, all'applicazione dell'aliquota IMU in misura ridotta secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia al momento della sottoscrizione e per tutta la durata del contratto;
- 8) Di estendere alle competenze della Commissione Comunale già istituita per analoga funzione nella verifica delle istanze di contributo ASLo con Determina della Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali, n. 1298 del 20/08/2021, la verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione al Fondo Morosità Incolpevole (FIMI) presentate al Comune;
- 9) Di dare atto che il riconoscimento dei contributi e le relative erogazioni attinenti al Fondo Morosità incolpevole, oggetto del presente provvedimento, saranno oggetto di singoli provvedimenti dirigenziali, secondo i criteri e le modalità stabilite nell' allegato A al presente provvedimento e nei limiti delle risorse appositamente destinate;
- 10) Di dare atto che la banca dati EPICO costituisce, per la Regione Piemonte, fonte ufficiale per il controllo dell'attuazione della misura FIMI e per l'acquisizione dei dati per il riparto delle risorse disponibili, pertanto i dati relativi alle domande presentate al Comune saranno, a cura degli uffici comunali, inserite seguendo l'ordine di ricezione, su EPICO previa verifica di ammissibilità da parte della Commissione comunale ed essere convalidati al momento della liquidazione del contributo;
- 11) Di demandare gli aspetti attuativi e gestionali della misura d'intervento di cui alla presente, in conformità con i criteri e gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, alla Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali;
- 12) Di valutare, con successivi provvedimenti, compatibilmente con le esigenze di bilancio, la possibilità di incrementare i contributi a fondo perduto erogati dalla Regione Piemonte a favore sia di proprietari che di inquilini, come sopra riepilogate, con risorse comunali;
- 13) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, con separata votazione espressa ad unanimità favorevole.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Loredana Devietti Goggia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Devecchi